

Sì alle fusioni, ma si prenda caso per caso

(...) bensì il frutto di ponderati acceramenti e di valutazioni concrete di situazioni storiche, geografiche, culturali, politiche e di quelle che potrebbero essere le chiamate e le possibilità concrete e non ipotetiche di un agglomerato futuro in corrispondenza ad analoghe possibilità oggi esistenti.

Su questi aspetti e per l'agglomerazione che tocca la sponda destra del fiume Maggia potremo ritornare; qui ci interessa esporre qualche considerazione d'ordine generale.

Ed allora vogliamo sottolineare che l'aggregazione non deve mai essere una operazione predisposta a tavolino, magari e soprattutto dall'alto, ma deve essere la conseguenza logica di una approfondita valutazione di situazioni che certamente evolvono nel tempo, ma che hanno pur sempre un loro valore intrinseco.

Il tamburo ufficiale dei sostenitori "à tout-prix" delle aggregazioni è quello dell'interesse dal profilo economico, e quindi - è da ritenere - un vantaggio diretto del cittadino che dovrebbe beneficiare di una riduzione del carico fiscale a fronte di un incentivo negli investimenti.

Può anche essere, ed anzi, è accettabile il principio, semplicemente riassunto nel detto «L'unione fa la forza», per cui più si è grandi a livello locale, più si può ottenere nei con-

fronti dello Stato centrale, o più si può realizzare a livello regionale. Ma quali sono le realizzazioni che possono anzi devono avere la priorità regionale? quali progetti a carattere regionale, utili e/o sostenibili da collettività al momento separate non solo geograficamente ma anche per destinazione sono nelle priorità di una aggregazione?

È certo che non si può rispondere con l'aiuto finanziario dello Stato, poiché tale lodevole intervento non è la panacea dei mali dei Comuni, e non può, malgrado tutte le buone intenzioni, garantire nel tempo l'autonomia della collettività.

Non si può sostenere a spada tratta il principio della fusione in mancanza di concrete proposte realizzative sulla base di semplici propositi teorici non supportati da fatti concreti, poiché tanto significherebbe il classico salto nel buio, basato sulla promessa che l'ignoto (non si sa cosa accadrà o si verificherà con la fusione) è migliore del certo (pur precario) attuale.

Non è il processo aggregativo deciso in modo generale e/o generico senza verifiche nel futuro che potrà risolvere i problemi comuni della collettività vicina o confinante, e tantomeno separata da chilometri dal centro. Sussistono altri e collaudati mezzi e forme di collaborazione intercomunale concrete e quantifica-

bili nelle conseguenze economiche che devono e possono essere applicate e che permettono di risolvere in un determinato comprensorio questioni collettive applicabili in modo univoco, lasciando però alle singole collettività quelle decisioni specifiche e comunque importanti e coinvolgenti unicamente il Comune direttamente interessato.

D'altronde l'articolo 9 della LASC indica che una aggregazione è da farsi (se del caso anche in forma coatta) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di uno nuovo è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie. Di conseguenza il Tribunale federale ha confermato che gli obiettivi che le aggregazioni devono perseguire non sono prettamente di natura finanziaria, ma devono mirare alla creazione di entità comunali propositive per favorire la valorizzazione e la gestione del territorio e rivitalizzare le zone periferiche (sentenza 26 maggio 2009 su ricorso del Comune di Muggio). Sicché, scrive il Tribunale federale in altra sentenza (18.04.2006 ricorso Bignasco) «La fusione non è la panacea dei mali comunali e la ricerca dell'efficienza gestionale e amministrativa non deve far trascurare sempre e a ogni costo il sentimento di appartenenza che lega spesso i cittadini ad una determinata comunità» per cui, continua il Tribunale ogni aggregazione «va certamente affrontata con prudenza, tenendo conto anche degli altri mezzi istituzionali che, senza incidere sull'esistenza del singolo Comune, possono facilitare la soluzione dei suoi problemi o attenuarli».

Ecco perché ogni progetto di aggregazione va esaminato nei suoi contenuti, nelle disponibilità, nelle possibilità concrete attuali e nella concreta valutazione delle possibilità future e non solo per un esercizio di teoria politica globale.

Le autorità comunali, ma anche il cittadino, devono porsi alcune domande cercando risposte concrete: quali sono le possibilità effettive attuali del proprio Comune? quali le carenze? quali le necessità? quali le possibilità di superare le carenze attuali con l'aggregazione? quali le certezze per contenere il processo aggregativo? In altri termini sono date le premesse che vanno realizzate cumulativamente, indicate all'art. 9 LASC?

Il già Consigliere federale avv. Giuseppe Lepori, a dimostrare che il problema delle fusioni non è una novità del XXI secolo, già nel 1968 scriveva che: «La necessità di giungere ad una fusione dei Comuni si fa sempre più acuta e una più attiva azione in questo campo sarebbe augurabile... anche se ciò può costituire una perdita di "sostanza" della compagine politica del Cantone», e precisava come questa evoluzione era necessaria specialmente per i Comuni con debolissima popolazione poiché «a numerosi compiti nuovi è possibile far fronte solo in un'area geografica assai più vasta di

quella sminuzziantissima dei Comuni attuali» (Giuseppe Lepori: Diritto costituzione ticinese, 1968, pag. 182).

È in quest'ottica che ogni progetto di aggregazione va studiato e risolto.

ELVEZIO LORENZETTI

11.02.10
G.d.P.

AGGREGAZIONI COMUNALI

Sì alle fusioni, ma si prenda caso per caso

di ELVEZIO LORENZETTI

Non sono contrario alle aggregazioni, anzi convengo con quanto ebbe a scrivere l'ex Giudice del Tribunale federale, avv. Emilio Catenazzi (GdP 26 maggio 2009) che la continuità del Comune passa, talora, attraverso la fusione. La decisione che porta alla fusione di più Enti autonomi in base alla tradizione e alla Costituzione non deve però e non può essere di quelle conseguenti una asserita ma non documentata necessità di adeguamento alle attuali esigenze del vivere sociale, (...)